



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 13 SETTEMBRE 2023

Udienza del 06 settembre 2023

#### **03.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **Carlo Rigaldo** n.q. di Presidente p.t. della S.S. PRO VICTORIA PALLAVOLO SRL
- S.S. **PRO VICTORIA PALLAVOLO SRL** in persona del Presidente p.t.
- Atleta **T. F.** – in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale

#### II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Antonio Amato   Vice presidente
- Avv. Tullio Cristaudo   Componente

a seguito del deferimento della Procura Federale Reg.n.108.22.23 si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

**Carlo RIGALDO**, nella qualità di Presidente *pro-tempore*. della PRO VICTORIA PALLAVOLO S.r.l., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 bis e 16 Statuto FIPAV, 19 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver tesserato nella stagione sportiva 2022-23, l'atleta T. F. nonostante quest'ultima fosse già tesserata con altro sodalizio Monza Volley A.s.d.;

**PRO VICTORIA PALLAVOLO S.r.l.**, in persona Presidente *pro-tempore*, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 bis e 16 Statuto FIPAV, 2 e 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver il proprio Presidente p.t. tesserato nella stagione sportiva 2022-23, l'atleta T. F. nonostante quest'ultima fosse già tesserata con altro sodalizio Monza Volley A.s.d.;

**T. F.**, in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, 10 bis e 16 Statuto FIPAV, 19 Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, 1, 74 e 75



Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per essersi tesserata presso la Pro Victoria Pallavolo S.r.l. nonostante già vincolata con altro sodalizio, Monza Volley A.s.d.;

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di atti di deferimento della Procura Federale del 25.07.2023 il Tribunale in data 04.08.2023 deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando gli incolpati per l'udienza del 06.09.2023.

Sono presenti il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Rossini, l'Avv. Cristiano Novazio per il Presidente Carlo Rigaldo e per la società Pro Victoria Pallavolo S.r.l., l'Avv. Martina Congiu per delega orale dell'Avv. Luca Olivetti per l'atleta T. F., in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e la Dott.ssa Roneda Vokshi ai fini della pratica forense.

Preliminarmente, stante la connessione oggettiva esistente, il Presidente dispone la trattazione riunita dei deferimenti.

Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Rossini illustra gli atti di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati e per l'applicazione delle seguenti sanzioni: sospensione da ogni attività federale per mesi tre al Presidente Carlo Rigaldo, multa di € 300,00 alla società Pro Victoria Pallavolo S.r.l, sospensione da ogni attività federale per mesi due all'atleta T. F. L'Avv. Martina Congiu, per T. F., si riporta alla memoria post C.C.I. del 04.07.2023 trasmessa dagli esercenti la responsabilità genitoriale sulla atleta minorenni T. F. ed alle motivazioni espresse nelle proposte di applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art.33 Reg.Giur.Fipav (*erroneamente indicato art.53 Reg.Giur.Fipav*) trasmesse alla Procura Federale il 21.08.2023 ed in successiva data anteriore all'odierna udienza, dal difensore nominato Avv. Luca Olivetti e non accettate (*richiamo, ammonizione e ammonizione con diffida*) e deposita email del 03.08.2023 della società Monza Volley A.s.d. con la quale la stessa società dichiara che l'atleta T. F. tesserata da molti anni per Monza Volley A.s.d. (*con un comportamento serio, responsabile ed onesto*) aveva manifestato nella scorsa stagione 2022/2023 la volontà di andare a provare presso la società Pro Victoria Pallavolo A.s.d. con successiva richiesta di prestito ed a cui il sodalizio Monza Volley A.s.d. aveva acconsentito portandolo a termine con tutte le sue fasi tramite il portale della Fipav; conclude, pertanto, per la richiesta di proscioglimento dell'incolpata T. F..



L'Avv. Cristiano Novazio, per Carlo Rigaldo e Pro Victoria Pallavolo Srl si riporta alla prima memoria post C.C.I. trasmessa da Carlo Rigaldo nonché alla memoria difensiva ex art. 34 Reg.Giur.Fipav trasmessa a questo Tribunale il 02.09.2023 ed ai documenti ivi allegati, e conclude affinché, dichiarata l'insussistenza degli addebiti contestati, vengano assolti sia il Presidente Carlo Rigaldo che la società Pro Victoria Pallavolo S.r.l..

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dà lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il procedimento trae origine dalla nota del 24.05.2023 (Prot/Tess/001114 – 30.05.2023) inviata alla Procura Federale con la quale l'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav nel rilevare il doppio tesseramento dell'atleta T. F., tesserata, dapprima, dalla società Monza Volley A.s.d. (con numero di matricola \*\*\*\*\*) e successivamente, in data 13.10.2022, dalla società Pro Victoria Volley S.r.l. (con numero di matricola \*\*\*\*\*), deliberava la revoca del secondo tesseramento in applicazione del principio di priorità, disponendo, per l'appunto, la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

La Procura Federale, acquisita la documentazione trasmessa con la nota, ed a seguito della conclusione della fase istruttoria prettamente documentale costituita da:

- richiesta del 18.05.2023 dell'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav alle società Monza Volley Asd e Pro Victoria Pallavolo Srl di copia del documento di riconoscimento e del tesserino sanitario (codice fiscale) dell'atleta tesserata T. F. (numero matricola \*\*\*\*\*) per sodalizio Monza Volley Asd e numero matricola \*\*\*\*\*) per sodalizio Pro Victoria Pallavolo Srl) e successivo riscontro del 22.05.2023 della società Pro Victoria Pallavolo Srl all'ufficio tesseramento Atleti Fipav;
- provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav il 24.05.2023 con revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta T. F. dalla società Pro Victoria Pallavolo S.r.l. e con trasmissione degli atti alla Procura Federale (Prot/Tess/001114 – 30.05.2023);
- scheda anagrafica atleta T. F.;
- scheda anagrafica società Pro Victoria Pallavolo S.r.l.
- scheda anagrafica presidente Carlo Rigaldo,

ritenuti sufficienti gli elementi di colpevolezza a carico del sig. Carlo Rigaldo, nella qualità di Presidente *pro-tempore* della società Pro Victoria Volley S.r.l. e della società Pro Victoria Volley s.r.l, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché dell'atleta T. F., in



persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, provvedeva a trasmettere agli incolpati in data 20.06.2023 le Comunicazioni di Conclusione delle indagini regolarmente ricevute dagli indagati.

A seguito di detta notifica il sig. Carlo Rigaldo in proprio ed in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società Pro Victoria Pallavolo S.r.l. inviava alla Procura Federale in data 27.06.2023 memoria difensiva, contestando *in toto* l'impianto accusatorio, sostenendo, in particolare, l'estraneità ai fatti della società Pro Victoria Pallavolo S.r.l. e del suo Presidente e che il doppio tesseramento dell'atleta T. F. era stato causato da un errore agli stessi non imputabile poiché derivante da un precedente errore di tesseramento commesso dalla prima società, Monza Volley A.s.d., che avrebbe tesserato l'atleta con un codice fiscale inesatto (sbagliando ad inserire il luogo di nascita, Monza anziché Milano).

Parimenti i genitori esercenti la potestà genitoriale dell'atleta minorenni T. F., trasmettevano in data 04.07.2023 memoria difensiva affermando che a settembre 2022 l'atleta T. F., iscritta presso la società Monza Volley A.s.d., aveva effettuato una prova presso la società Pro Victoria Pallavolo S.r.l., e superata la stessa vi erano stati contatti fra le due società con l'attivazione della procedura di prestito, con modulo di trasferimento a tempo determinato per la stagione 2022/2023 al sodalizio Pro Victoria Pallavolo S.r.l. ; inoltre fino a maggio 2023 non erano a conoscenza del doppio tesseramento.

La Procura Federale, preso atto delle memorie difensive, ritenuti i fatti in ogni caso pacifici e documentalmente provati, provvedeva in data 25.07.2023 agli atti di deferimento dinanzi a questo Tribunale degli indagati il Presidente Carlo Rigaldo, la società Pro Victoria Pallavolo S.r.l. e l'atleta T. F. con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

I fatti contestati sono pacifici e comunque documentalmente provati.

Ed infatti è incontestabile ed a piena conoscenza delle parti ovvero del Presidente Carlo Rigaldo e dell'atleta minorenni T. F., rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, che la stessa atleta era regolarmente tesserata per la stagione sportiva 2022/2023 (*anche se con il codice fiscale errato stante l'errore nell'indicazione del luogo di nascita, Monza anziché Milano*) con la società Monza Volley A.s.d., cosicché non potevano le parti, al fine di aggirare eventuali problematiche nella procedura di prestito annuale, utilizzare diversa procedura on line ovvero sottoscrivere il modulo F (2022/2023) (*documento prodotto dalla difesa del presidente Carlo Rigaldo e della società Pro Vitoria S.r.l, con la*



*memoria difensiva ex art.34 Reg.Giur.Fipav del 02.09.2023*) con l'intestazione a caratteri cubitali: "PRIMO TESSERAMENTO ATLETI DI NAZIONALITA' ITALIANA" che pertanto non lascia alcun dubbio sulla sostanziale differenza con il PRESTITO ANNUALE al quale le parti intendono far riferimento.

Fra l'altro il predetto modulo risulta regolarmente sottoscritto in basso a destra nella casella "Firma leggibile di chi esercita la potestà genitoriale se l'atleta è minorenni" dalla madre della minorenni T. F.), ed il contenuto era perfettamente a conoscenza non solo del Presidente e della società ma anche dell'atleta così come rappresentata.

Né può parlarsi di "essere stati costretti ad un primo tesseramento" (v. pag.4 memoria ex art.34 Reg.Giur.Fipav del 02.09.2023) per l'effetto dell'errore commesso dalla società Monza Volley A.s.d. nell'indicazione del luogo di nascita dell'atleta, Monza anziché Milano, in quanto il mancato perfezionamento della procedura di prestito non legittimava le parti ad utilizzare altra procedura con differenti effetti sostanziali e non solo formali: basti pensare che nel modulo F utilizzato (PRIMO TESSERAMENTO) è indicato ben evidente Data Termine Vincolo 30/06/2027, mentre il prestito non poteva che avere durata fino al 30.06.2023.

È evidente l'irregolarità del tesseramento del 13.10.2022 dell'atleta T. F. (con numero di matricola \*\*\*\*\*) per la stagione sportiva 2022/2023 con la società Pro Victoria Pallavolo Srl, in quanto la stessa atleta (sia pur indicata con luogo di nascita errato Milano anziché Monza e pertanto con diverso codice fiscale) risultava essere già regolarmente tesserata (con numero matricola \*\*\*\*\*) per la stagione sportiva 2022/2023 con la società Monza Volley Asd, tant'è che l'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con provvedimento del 24.05.2023, in applicazione del principio di priorità, deliberava la revoca del secondo tesseramento dell'atleta T. F. con la società Pro Victoria Pallavolo A.s.d.

Risultano pertanto, in capo agli indagati, le violazioni delle norme federali contestate.

Nel contempo ai fini dell'applicazione di sanzioni adeguate, nel valutare l'elemento psicologico nella commissione delle violazioni, si osserva come la condotta dei deferiti sia da annoverarsi quale negligente e pertanto colposa e non in una condotta consapevolmente dolosa preordinata ai fini di ledere i diritti della società Monza Volley Asd; inoltre possono considerarsi per tutte le parti le circostanze attenuanti derivanti da un comportamento processuale collaborativo.

Da tutto ciò esposto ne consegue l'applicazione delle sanzioni come in dispositivo



Il Tribunale Federale delibera di infliggere

- a carico del Presidente Carlo Rigaldo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno);
- a carico della società Pro Victoria Volley S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore la sanzione della multa di € 200,00;
- a carico dell'atleta T. F. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici).

Roma, 13 Settembre 2023

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 settembre 2023